



COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO DEL CIMITERO E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.03.2007-
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 13.04.2007 –
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2008 (artt. 31–32–34–36-40)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 9.09.2010 (artt. 34 - 36 c.2)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 25.03.2021 (art. 33 c. 1)

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Competenze
Art. 3	Responsabilità
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 5	Trasporti funebri
Art. 6	Atti a disposizione del pubblico
Art. 7	Ammissione nelle strutture cimiteriali
Art. 8	Depositi di osservazione
Art. 9	Feretri
Art. 10	Verifiche preventive al trasporto di cadavere
Art. 11	Attività funebre
Art. 12	Gestione del servizio di trasporto
Art. 13	Trasporti funebri
Art. 14	Autorizzazione al singolo trasporto funebre
Art. 15	Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
Art. 16	Trasporto in luogo diverso dal cimitero
Art. 17	Trasporto di ceneri e resti
Art. 18	Riti funebri
Art. 19	Riti religiosi
Art. 20	Appartenenti a culti acattolici
Art. 21	Correttezza professionale e commerciale dell'Impresa
Art. 22	Responsabilità
Art. 23	Controlli comunali sui trasporti funebri
Art. 24	Cimiteri
Art. 25	Strutture cimiteriali
Art. 26	Piano cimiteriale
Art. 27	Identificazione delle sepolture
Art. 28	Inumazione
Art. 29	Tumulazione
Art. 30	Tumulazioni provvisorie
Art. 31	Sepolture private
Art. 32	Tombe individuali
Art. 33	Diritto di sepoltura nelle cappelle di famiglia
Art. 34	Diritto di sepoltura nelle tombe individuali
Art. 35	Non commerciabilità
Art. 36	Colombari
Art. 37	Cellette ossario

Art. 38	Tipi e durata delle concessioni
Art. 39	Rinnovi a pagamento
Art. 40	Retrocessioni
Art. 41	Esumazioni ed estumulazioni
Art. 42	Esumazioni ordinarie
Art. 43	Esumazioni straordinarie
Art. 44	Estumulazioni ordinarie
Art. 45	Estumulazioni straordinarie
Art. 46	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 47	Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
Art. 48	Urne cinerarie
Art. 49	Dispersione delle ceneri
Art. 50	Ossari e cinerari
Art. 51	Lapidi ed epigrafi
Art. 52	Orario
Art. 53	Tipi di illuminazione
Art. 54	Servizio di illuminazione elettrica
Art. 55	Estinzione delle concessioni cimiteriali
Art. 56	Decadenza della concessione e revoca
Art. 57	Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie
Art. 58	Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri
Art. 59	Introduzione e deposito materiale
Art. 60	Opere non regolari
Art. 61	Sanzioni
Art. 62	Rinvio

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10.09.1990 N. 285, del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (allegato a DGR n. 18111 del 9/7/04), disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della L.R. 18/11/2003, n.22.
2. Per salma si intende il corpo umano, rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
3. Per cadavere si intende il corpo umano, privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte.
4. Si richiamano integralmente le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo.
2. Il comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione del cimitero, secondo quanto previsto dall'art.9, comma 3 della L.R. e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per soggetto gestore si intende il comune che cura la gestione e la manutenzione in economia diretta, ovvero l'affidatario terzo di cui al comma 2.
4. L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al comune, che si avvale dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.

Art. 3

Responsabilità

1. Il gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge vigente o indicati nel presente Regolamento.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

Art. 5

Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a) salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
2. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio comunale, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'ASL, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
4. Alle persone sopra indicate che versano in stato di bisogno si riconosce il diritto alle esequie con pompa funebre e sepoltura, svolta in modo decoroso, in campo comune; non viene riconosciuto il trasporto fuori comune.
5. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai competenti uffici comunali.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio Cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) avviso dei provvedimenti con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
3. Per ogni reclamo o osservazione l'ufficio competente è l'U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Art. 7

Ammissione nelle strutture cimiteriali

2. Nel Cimitero sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;

- b) i cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
 - c) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - d) le parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - e) le ossa, i resti mortali, le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
3. Sono altresì ricevute le salme di persone decedute in case di riposo situate in altri comuni ed ivi aventi la residenza al momento della morte, purchè fossero residenti nel Comune di Cilavegna fino all'ingresso nella casa di riposo, essendo state costrette, per tale motivo, al cambio di residenza.

Art. 8

Depositi di osservazione

1. I cadaveri non possono essere seppelliti, né sottoposti a trattamenti di imbalsamazione o tanatoprassi, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografia o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Il deposito di osservazione si effettua in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso ospedali, oppure presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio, rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. A richiesta dei familiari ed a loro carico, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato di cui all'art.42 del R.R. 6/2004;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
4. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 9

Feretri

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto dall'art. 28 – comma 5 – del presente Regolamento.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al vigente R.R., fatto salvo il disposto di cui all'art.18 c.4 del R.R. stesso; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art.30 del D.P.R. 285/1990.

4. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati, sono utilizzate soltanto casse di legno. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
5. Il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva diffusa è regolato dall'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Art. 10

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto adempie alle prescrizioni di cui all'art.36 del vigente Regolamento Regionale.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art.11

Attività funebre

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo di pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto del cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti fissati dalla normativa regionale vigente in materia.
3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre, di competenza del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

Art 12

Gestione del servizio di trasporto

1. L'attività funebre e il servizio di trasporto sono disciplinati dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 – Capo IV – dalla Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003 – artt. 6 – 8 – dal Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004 – Capo IX.
2. Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri nel territorio del Comune di Cilavegna, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, dovranno dichiarare di essere in possesso della seguente documentazione:
 - a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale la Ditta è stata iscritta, con l'indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle Ditte;
 - b) Autorizzazione al commercio su aree private qualora si eserciti attività di vendita di articoli mortuari;

- c) Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Agenzia per il disbrigo di pratiche mortuarie di cui all'art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 ed in attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 n.112 – art. 153: Dichiarazione di inizio attività – DIA;
 - d) documentazione inerente il rispetto delle necessarie misure igienico sanitarie e di tutela e salute della sicurezza dei lavoratori;
 - e) rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 32 del Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004;
 - f) rispetto delle norme in materia di assunzioni, di assicurazioni sociali obbligatorie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro necessario per l'esercizio dell'Impresa
3. Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono :
- a) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
 - b) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
 - c) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
 - d) esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U. 18/6/1931, n. 773 e fornire copia al Comune per la sua esposizione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici;
 - e) adibire al servizio personale dipendente dell'impresa esercente il Servizio di Trasporto Onoranze Funebri in numero non inferiore a quattro;
 - f) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
 - g) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
 - h) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
 - i) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
 - l) non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
 - m) negoziare gli affari esclusivamente nelle sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.
4. Il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 34 – comma 3 – del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6, apposita convenzione con i soggetti esercenti l'attività funebre per:
- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Art. 13 **Trasporti funebri**

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, benchè con sosta in luogo di culto, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. I trasporti funebri sono a pagamento e di classe unica, ad esclusione dei trasporti funebri istituzionali (indigenti e recupe salme)
3. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il proseguimento fino al cimitero:
 - a) per la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, ove verrà posto nel luogo di sepoltura prescelto quale:
 - Inumazione in Campo comune o altro Campo;
 - Tumulazione in Loculo/Cappella di famiglia/Tomba privata;
 - b) per la consegna al personale incaricato delle operazioni atte alla cremazione.
4. La collocazione del feretro nel colombaro, nella tomba o nel campo comune o in altro campo deve avvenire sotto la sorveglianza di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
5. Le operazioni di collocazione del feretro nel loculo e l'inumazione nel campo comune o in altro campo sono a pagamento, secondo tariffe stabilite dall'Amministrazione e a carico del concessionario e saranno eseguiti dalla Ditta incaricata dal Comune.
6. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.
7. L'Amministrazione Comunale, date le caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
8. Per i trasporti di salme effettuate prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
9. L'Azienda Sanitaria Locale competente, ai fini igienico e sanitari, vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
10. Compete al Sindaco, con apposita ordinanza, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo agli orari di svolgimento dei servizi e relative modalità.
11. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di autofunebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai Cimiteri.
12. In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
13. Ai sensi dell'art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione da qualunque diritto.
14. Per ogni trasporto funebre proveniente da altro Comune, da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, eseguito per mezzo di terzi autorizzati, senza l'intervento del servizio comunale, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per le salme provenienti da altri Comuni trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente dirette ad altri Comuni o

all'estero. E' dovuto in ogni altro caso, comprese le salme dirette ai forni crematori, indipendentemente dalla successiva destinazione delle ceneri.

15. Qualora sia richiesto dagli interessati il servizio di trasporto dal luogo di decesso ad un luogo intermedio, in tempo diverso dal funerale, tale trasporto deve effettuarsi con le tre modalità seguenti:
 - a) bara aperta con autorizzazione sanitaria ai sensi della L.R. 18.11.2003 n. 22 – art. 4 – comma 4;
 - b) bara coperta se sono trascorse 24 ore;
 - c) a bara chiusa se sono trascorse le 24 ore e se è già stata eseguita la visita necroscopica.
16. L'apertura delle tombe deve essere sempre autorizzata dall'Ufficio Cimitero.

Art. 14

Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco, previa sottoscrizione da parte della ditta di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché da quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 15

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il feretro viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti.
5. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 16

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Art. 17
Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione o previa comunicazione in caso di domiciliazione delle ceneri.

Art. 18
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 19
Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. Il feretro può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 20
Appartenenti a culti acattolici

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale.

Art. 21
Correttezza professionale e commerciale dell'Impresa

1. Le Imprese di Pompe Funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è vincolato al rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'utente è assolutamente libero nella scelta dell'Impresa;
 - b) l'utente ha diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
 - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d) rispetto del segreto professionale ed astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) correttezza professionale sia con gli utenti che con le altre Imprese;
 - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;

- h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 22

Responsabilità

1. Per le attività funebri e di trasporto funebre effettuate su mandato o su ordinativo, unica responsabile di qualsivoglia danno a terzi è l'impresa incaricata; il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere dipendente da incidenti, danni, disservizi causati dall'Impresa o comunque derivanti da attività od omissioni della stessa fino alla consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.

Art. 23

Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'Amministrazione Comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale.

Art. 24

Cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale.

Art. 25

Strutture cimiteriali

- 1. Nel cimitero comunale è previsto un locale per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
- 2. L'uso del locale di cui al comma 1. è a titolo gratuito.
- 3. Nel cimitero comunale vengono messi a disposizione: un ossario; un cinerario comune, nonché un giardino delle rimembranze.

Art. 26

Piano Cimiteriale

1. Il Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, da redigere in conformità alla legge e al regolamento regionali.

Art. 27

Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà del defunto, nonché un identificativo.

Art. 28

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione.
Le aree e le fosse per inumazione devono avere le caratteristiche di cui all'art.15 del vigente Regolamento Regionale.
2. Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, secondo le norme di legge vigenti, devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta da una lapide di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e recante un identificativo posta a cura del comune. Dopo la copertura della fossa con terra, verrà posta una lapide in marmo, di adeguate dimensioni, riportante l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
4. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente indicate sulla planimetria; le aree sono suddivise da vialetti che non potranno mai essere invasi. L'utilizzo delle fosse deve avvenire in modo regolare, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. I campi destinati alla sepoltura per inumazione sono opportunamente identificati.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL.
6. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
7. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, si applica la normativa nazionale e regionale vigente.
8. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in pietra, granito o marmo. Tali manufatti non potranno coprire la fossa per oltre due terzi della stessa, la zoccolatura di contorno dovrà avere altezza non superiore a cm. 20, con stele, lapide o monumento, avente altezza non superiore a cm. 130. La costruzione del manufatto è soggetta a concessione, previa presentazione di progetto al competente Servizio Comunale.
9. Gli obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile dovranno mantenere in solido e decoroso stato i manufatti di cui al precedente comma ed in difetto di tale dovere, il comune, previa diffida, può disporre la revoca della concessione e la rimozione delle opere. Nel caso di manufatti abbandonati per incuria, il Comune può provvedere alla loro rimozione, previa diffida ai componenti della famiglia del defunto ivi posto, da farsi, ove

- impossibilitati ad individuare tali componenti, anche a mezzo di pubbliche affissioni all'Albo Pretorio Comunale ed all'ingresso principale del Cimitero.
10. Sulle sepolture private a inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori, purché non si invadano le sepolture vicine. E' consentita la posa di cordoni a delimitazione del posto.
 11. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti i segni funerari posti sulla tomba dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario. In caso di inadempimento, tutto ciò passerà in proprietà al comune e sarà, a cura dello stesso, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.
 12. I congiunti che, alla scadenza della concessione, vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette-ossario, dovranno presentare apposita istanza al competente ufficio comunale, prima della scadenza della concessione stessa.
 13. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 29 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruiti dal comune o dal concessionario di aree. Le caratteristiche dei loculi, ipogei od epigei, e la tumulazione in loculo sono disciplinati dall'art.16 del vigente Regolamento Regionale.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono solo private e, quindi, sono oggetto di concessione.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 30 **Tumulazioni provvisorie**

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il comune può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario e cinerarie, in appositi loculi, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente, di proprietà del Comune o dati in concessione, previo assenso del concessionario
2. La concessione provvisoria è ammessa, limitatamente ai residenti, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private, costruite dal comune, che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. Il deposito provvisorio non è soggetto ad alcun canone di utilizzo. Il richiedente dovrà però versare deposito cauzionale pari al costo di una estumulazione e inumazione in campo comune; in caso di personalizzazione della lastra di rivestimento, il costo di ripristino è posto a carico del concessionario.

4. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione provvisoria il richiedente non provveda alla definitiva sistemazione del feretro, il Comune provvederà, previa diffida agli interessati e con ordinanza sindacale all'esumazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione, ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione e l'inumazione, e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art. 31

Sepulture private

1. A privati od a Enti può essere concesso l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste dall'Amministrazione comunale.
2. Data la natura demaniale di tali beni il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.
3. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e devono essere presentati entro un anno dalla data di concessione ed i lavori devono essere ultimati entro i termini di validità del titolo acquisito e comunque entro quattro anni, pena la decadenza della concessione con rimborso della somma versata (senza interessi), salvo l'eventuale recupero delle spese necessarie alla messa in pristino dei luoghi.
4. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art. 32

Tombe individuali

1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di concessione da parte del comune.
2. Le tombe private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa, con salvaguardia di vialetti e camminamenti.
3. Le tombe individuali possono essere abbinate nel numero massimo di due, occupando lo spazio intermedio, previsto fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna previo ottenimento della prevista autorizzazione che potrà essere rilasciata dal competente Servizio Comunale.
4. I lavori di costruzione dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di concessione ed ultimati entro quattro anni, pena la decadenza della concessione con rimborso della somma versata (senza interessi), salvo l'eventuale recupero delle spese necessarie alla messa in pristino dei luoghi.

5. I concessionari di spazi per tombe individuali od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro alla tomba individuale realizzata. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione. Nel caso di tomba individuale abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove impossibilitati ad individuare tali componenti, anche a mezzo di pubbliche affissioni all'Albo Pretorio Comunale ed all'ingresso principale del Cimitero.
6. Le prescrizioni di cui al comma 3. sono applicate anche alle tombe individuali accorpate.

Art. 33

Diritto alla sepoltura nelle cappelle di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture nelle cappelle di famiglia è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, dei familiari, dei loro conviventi more uxorio.
2. Per familiari del concessionario si intendono le persone indicate all'art.433 del Codice Civile.
3. Può altresì essere consentita in seguito a richiesta dei concessionari o degli aventi diritto, sottoscritta alla presenza di un impiegato addetto:
 - a) la tumulazione di salme di altri parenti fino al sesto grado e affini;
 - b) la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o aventi diritto. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/90 dei concessionari o, in loro mancanza, degli aventi diritto, previo assenso di tutti gli altri concessionari o aventi diritto.
4. Se il concessionario è una comunità o un ente, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello Statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
5. In ogni caso, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Nessun atto inerente il seppellimento, esumazione od estumulazione è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure qualora sia fatta opposizione scritta dagli aventi diritto. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione o rimuovere l'opposizione in atto.
7. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad anche agire in nome e per conto degli altri.
8. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente dagli stessi davanti all'Autorità giudiziaria, restando il comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti fra gli stessi.
9. La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto sottoscritto dagli interessati alla presenza di un impiegato addetto.
10. E' consentita, all'interno del medesimo loculo o area per inumazione, la tumulazione o l'inumazione di due o più urne ossario o urne cinerarie, nel rispetto delle norme che precedono.

Art. 34
Diritto alla sepoltura nelle tombe individuali

1. Il diritto alla sepoltura nelle tombe private è limitato al concessionario, che deve essere residente in Cilavegna, al coniuge o parente fino al terzo grado dello stesso, al convivente anagrafico. E' ammesso il collocamento di cassetine con resti o con le ceneri di altre salme.

Art. 35
Non commerciabilità

1. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazione.

Art. 36
Colombari

1. E' consentita mediante pagamento del corrispettivo stabilito dall'Organo competente, la tumulazione di salme in appositi colombari costruiti a cura e spese del Comune.
2. I colombari sono concessi a favore di persone già decedute, aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, eccettuato il caso di acquisto del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o parente fino al terzo grado dell'assegnatario o convivente anagrafico. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
3. I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di salme già precedentemente tumulate in tomba. In questo caso il concessionario o richiedente avente diritto effettuerà retrocessione del loculo e sottoscriverà nuovo contratto di concessione.
4. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con resti o con le ceneri di altre salme.
5. Alla scadenza della concessione, qualora non sia richiesto rinnovo, il loculo rientrerà in possesso del comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.
6. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 37
Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono concesse solo in presenza di resti ossei o di ceneri eccettuato il caso di acquisto di celletta in vista del futuro affiancamento di familiari o conviventi. Per familiari si intendono le persone indicate all'art. 433 del codice civile. Non può quindi essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Art. 38
Tipi e durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni relative alle aree per cappelle di famiglia è fissata in anni 99, con diritto di prelazione in caso di riacquisto;
2. La durata delle tombe private è fissata in anni 30 rinnovabili per due volte di ulteriori 30 anni, fino ad un massimo di anni 90 e previo pagamento, al momento del rinnovo, del 50% della tariffa in vigore al momento della scadenza;
3. La durata delle concessioni relative a colombari è fissata in anni 30, rinnovabili per due volte di ulteriori 30 anni, fino ad un massimo di anni 90 e previo pagamento, al momento del rinnovo, del 50% della tariffa in vigore al momento della scadenza;
4. La durata delle concessioni delle nicchie ossario e cellette cinerarie per la raccolta dei resti mortali è fissata in anni 30, rinnovabili per due volte di ulteriori 30 anni, fino ad un massimo di anni 90 e previo pagamento, al momento del rinnovo, del 50% della tariffa in vigore al momento della scadenza;
5. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero ed il tipo di concessione richiesta.
6. Prima della stipula dell'atto il concessionario dovrà versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente e con le modalità dettate dagli Uffici.
7. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe in materia di polizia mortuaria, nonché alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti richiesti.
8. La titolarità delle concessioni può essere estesa o modificata, previa autorizzazione scritta di tutti i concessionari ancora in vita, agli aventi diritto alla sepoltura esclusivamente alla scadenza del contratto;
9. Le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione e proroga sono a carico dei concessionari o, comunque, dei richiedenti.

Art. 39
Rinnovi a pagamento

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ogni rinnovo di concessione sarà a pagamento. Il concessionario o il richiedente avente diritto dovrà versare, per la concessione di rinnovo, il 50% della tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 40
Retrocessioni

1. E' consentita la retrocessione al Comune di loculo cimiteriale. In tal caso al richiedente sarà rimborsato il 75% della tariffa in vigore al momento della retrocessione, se la stessa viene richiesta entro un anno dalla stipula della concessione e a condizione che il loculo o l'area non siano stati ancora utilizzati. Negli altri casi il rimborso sarà nella misura del 25% della tariffa in vigore al momento della retrocessione.
Qualora la retrocessione riguardi un loculo occupato ed il richiedente non provvede alla estumulazione dei resti, nulla sarà dovuto dal Comune al richiedente la retrocessione.
2. E' consentita la retrocessione di aree e di cellette ossario. In tali casi nulla sarà rimborsato dal Comune.

Art. 41

Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite dal personale incaricato.
2. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali, di natura igienico-sanitaria.
3. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, sotto la vigilanza dell'ASL.
4. E' ammessa la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione.
5. Delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria è data preventiva pubblicità, con pubbliche affissioni all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero, da effettuarsi per almeno 90 giorni antecedenti la data di scadenza delle sepolture. Con le stesse modalità, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni, nonché il trattamento dei resti mortali risultanti. Su richiesta dei familiari, detti resti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di tali resti, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
6. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza dell'avviso e in mancanza richiesta da parte degli aventi titolo, di rinnovo della concessione o di operazioni di esumazione o estumulazione, il Comune rientrerà in pieno possesso dei colombari o delle aree anche con eventuali costruzioni sovrastanti, senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo.
7. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. Qualora, nel corso di esumazioni ed estumulazioni, si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro consegnato agli atti del comune. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per il periodo di un anno. Nel caso in cui non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi migliorativi degli impianti cimiteriali.

Art. 42

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione in campo comune è di dieci anni, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri; in tal caso sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

2. Sono esumazioni ordinarie in campo comune:
 - a) quelle disposte d'ufficio trascorsi 10 anni dall'inumazione;
 - b) quelle a richiesta degli aventi titolo, trascorsi 10 anni dall'inumazione;
3. Sono esumazioni ordinarie in aree date in concessione:
 - a) quelle effettuate d'ufficio alla scadenza del periodo di concessione qualora non sia stato richiesto il rinnovo;
 - b) quelle effettuate a richiesta degli aventi titolo alla scadenza del periodo di concessione;
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di Ottobre al mese di Aprile.
5. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 43 **Esumazioni straordinarie**

1. Per esumazioni straordinarie delle salme inumate in campo comune si intendono:
 - a) quelle eseguite a richiesta degli aventi titolo prima della scadenza dei 10 anni, per trasporto in altre sepolture o cremazione. In questo caso le operazioni di esumazione dovranno avvenire nei mesi da Ottobre a Aprile.
 - a) quelle eseguite d'ufficio prima della scadenza dei 10 anni per sopravvenute esigenze di carattere eccezionale e per tutelare l'incolumità e la salute pubblica;
 - b) a richiesta dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.
2. Per esumazioni straordinarie delle salme inumate in aree date in concessione si intendono:
 - a) quelle eseguite prima della scadenza della concessione, a richiesta degli aventi titolo, trascorsi comunque 10 anni dalla data di inumazione. In questo caso le operazioni di esumazione si effettueranno dal mese di Ottobre al mese di Aprile.
 - b) quelle eseguite prima della scadenza della concessione, a richiesta degli aventi titolo, e prima di 10 anni dalla data di inumazione. In questo caso le operazioni di esumazione si effettueranno nei mesi da Ottobre a Aprile
 - c) quelle eseguite d'ufficio prima della scadenza del periodo di concessione per sopravvenute esigenze di carattere eccezionale e per tutelare l'incolumità e la salute pubblica;
 - d) a richiesta dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia

Art. 44 **Estumulazioni ordinarie**

1. Sono estumulazioni ordinarie:
 - a) quelle eseguite a richiesta degli aventi titolo alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare in loco altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.
 - b) quelle eseguite d'ufficio alla scadenza del periodo di concessione, qualora non sia stato richiesto il rinnovo.

Art. 45
Estumulazioni straordinarie

1. Sono estumulazioni straordinarie:
 - a) quelle effettuate prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato.
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia;
 - c) d'ufficio prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato, per sopravvenute esigenze di carattere eccezionale e per tutelare l'incolumità e la salute pubblica;
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell'anno.

Art. 46
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni effettuate su richiesta degli aventi titolo sono a pagamento secondo tariffe stabilite dall'Amministrazione. Il deposito delle ossa in ossario comune è gratuito.
3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Art. 47
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett.b), della legge 30 marzo 2001, n.130, previo accertamento della morte, effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria
3. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo quanto previsto dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130.

Art. 48
Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno in nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto cadaveri.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo

- si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
 5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna è temporaneamente tumulata nel cimitero. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
 6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Art. 49 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto. Alla richiesta di autorizzazione è allegato il documento di cui all'art.7, comma 5 della L.R., in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art.7, comma 2 della L.R.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. Sarà cura della persona che effettua la dispersione la verifica circa eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.
3. Ove il defunto abbia in vita espresso la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
4. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal Cimitero, o affidamento ai familiari, la registrazione avviene su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
5. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate.
6. L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione; il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario non comportano alcuna comunicazione al Comune che ha ricevuto la dichiarazione per l'affidamento delle ceneri, ferma restando la possibilità di tumulazione o di conferimento in cinerario comune.

Art. 50
Ossari e cinerari

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, ad eccezione di quelle per le quali i familiari o gli aventi diritto abbiano presentato preventiva domanda per la loro raccolta e deposito in cassetta da deporre in cellette-ossario a pagamento, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura e le urne delle ceneri presenti dalla cremazione delle salme. Ogni cassetta e ogni urna cineraria devono contenere i resti mortali di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Art. 51
Lapidi ed Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi con epigrafi indicanti le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili.
2. I caratteri delle epigrafi dovranno essere di misura leggibile, anche per quelli posti nelle ultime file superiori dei colombari e degli ossari.
3. Le lapidi di chiusura dei loculi e delle cellette ossari devono essere quelle predisposte dal competente Servizio comunale al momento dell'assegnazione del loculo ed ossario, pertanto la loro sostituzione con materiale diverso non è ammessa per qualunque motivo.
6. Sulle lapidi di colombari ed ossari, nonché delle inumazioni, sono autorizzati la collocazione di fotografie, purché eseguita con materiale inalterabile, il collocamento di portalampane votive e portafiori, purché di forma decorosa e in materiale inalterabile, che non abbiano a superare l'ingombro della lapide.

Art. 52
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

Art. 53
Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 54
Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta ad autorizzazione.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2.

Art. 55
Estinzione delle concessioni cimiteriali

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca o decadenza

Art. 56
Decadenza della concessione e revoca

1. La decadenza dalle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi:
 - a) quando le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;
 - b) per mancata costruzione della tomba entro il periodo previsto;
 - c) per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nella concessione;
 - d) qualora nei corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, benché diffidato, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.
 - e) quando è stato accertato l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - f) quando viene accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazioneLa decadenza viene pronunciata con determinazione del responsabile del servizio, in cui si disporrà anche per la sistemazione delle salme o dei resti esistenti nella sepoltura.
2. La diffida potrà intendersi anche con affissione all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero comunale, qualora non sia possibile individuare i precisi destinatari.
3. Le concessioni cimiteriali possono essere altresì revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico, nonché per esigenze generali dei cimiteri.

Art. 57

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.

Art. 58

Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

1. Le imprese, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti funebri o qualsiasi altra attività lavorativa all'interno dei cimiteri del comune devono essere debitamente autorizzate dal competente Servizio Comunale.
2. Gli interessati devono presentare istanza al Comune, corredata dalla certificazione o autocertificazione di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio al fine di ottenere il rilascio di apposita autorizzazione.
Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere autorizzazione verbale del competente Servizio comunale.
3. Le ditte interessate ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, dovranno essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
Le ditte sono tenute al versamento di un deposito cauzionale, nonché di una quota fissa, a titolo di contributo spese, in cui importi sono stabiliti dal Comune.
Le ditte autorizzate sono tenute al rispetto del presente regolamento.
4. E' vietato alle ditte svolgere nei cimiteri azione di accaparramento dei lavori, pubblicità e attività comunque censurabili.
5. Le ditte incaricate di eseguire lavori all'interno dei cimiteri comunali dovranno predisporre apposito piano di sicurezza. Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.
6. Non può essere eseguita alcuna opera privata, nuova, restauro, senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso, in cui sono indicati: l'iscrizione del richiedente nel registro, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e l'orario in cui dovranno avvenire i lavori.
7. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nel periodo compreso fra tre giorni prima e tre giorni dopo la ricorrenza di Ognissanti, le imprese devono sospendere tutte le attività non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, fatta salva diversa autorizzazione rilasciata dal Servizio cimiteriale per particolari esigenze tecniche riconosciute.

Art. 59

Introduzione e deposito di materiale

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.
2. I materiali di scavo e i rifiuti dovranno essere di volta in volta trasportati alle discariche pubbliche a cura degli esecutori dei lavori, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere. L'impresa dovrà pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

3. I materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori devono essere introdotti già lavorati e depositati nell'area di cui al comma 1. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio, il Comune può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di qualsiasi materiale.

Art. 60

Opere non regolari

1. Qualsiasi opera eseguita in difformità delle prescrizioni legislative e regolamentari, nonché dei provvedimenti di approvazione, deve essere riportata a conformità con responsabilità solidale del concessionario o della ditta assuntrice dei lavori.
2. In caso di inottemperanza, i lavori saranno eseguiti dal gestore del cimitero, a spese degli inadempienti.

Art. 61

Sanzioni

1. Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, salvo le responsabilità penali, qualora il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 62

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia di attività funebri e cimiteriali.